



COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

*Servizio attività economico-produttive
e comunicazione esterna*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738/13 - 📠 0331 928719

P. IVA 00309430122

commercio@comune.vergiate.va.it

PEC: comunevergiate@legalmail.it

www.comune.vergiate.va.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO (MERCATO), SAGRE E CESSIONI SOLIDARISTICHE

D.Lgs n. 114 del 31/03/1998

*“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*

L.R. Lombardia n. 6 del 02/02/2010 e s.m.i.

“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”

L.R. Lombardia n. 24 del 24/09/2015

*“Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali”*

D.G.R. Lombardia 18/04/2016 n. X/5061

“Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici”

D.G.R. Lombardia 02/08/2016 n. X/5519

*“Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle Sagre
ai sensi dell’art. 18ter, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6”*

D.G.R. Lombardia 06/07/2020, n. XI/3338

*“Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche
ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione della D.G.R. 27 giugno 2016, n. 5345”;*

*Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2016.
Regolamento modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2020.*

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, lo svolgimento dell'attività di **“Commercio su aree pubbliche in sede fissa al dettaglio svolta su posteggio nel mercato settimanale”**.

Lo stesso disciplina altresì le **“Sagre”** e le **“Cessioni ai fini solidaristici”**.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato specializzato od esclusivo:** un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- e) **per mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) **per presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore (spuntista) ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore (spuntista) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- h) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- i) **per fiera specializzata:** la manifestazione nella quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- j) **per fiera locale:** la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- k) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e del Comune in cui l'operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;
- l) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- m) **per posteggio isolato:** il posteggio situato in un'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- n) **per “Decreto Legislativo”:** il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- o) **per “Direttiva Bolkenstein”:** il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ad oggetto “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- p) **per “Legge Regionale”:** la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- q) **per registro imprese:** il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- r) **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato, del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- s) **per carta di esercizio:** il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- t) **per miglitoria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato e la possibilità di ampliamento della superficie di vendita;
- u) **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- v) **per posteggi riservati:** i posteggi individuati per i produttori agricoli, alla somministrazione di alimenti e bevande ed all'attività di vendita con il sistema del battitore;
- w) **per settore merceologico:** il riferimento al settore “alimentare” e/o “non alimentare”;

- x) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- y) **per “spuntista”**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- z) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
- aa) **per Ordinanza del Ministero della Salute**: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
- bb) **per Servizio comunale competente**: il Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Vergiate ;
- cc) **per Sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
- dd) **per “Cessioni ai fini solidaristici”**: le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci;

TITOLO I

“MERCATO SETTIMANALE”

ART. 1 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - Svolgimento del mercato annuale, con cadenza settimanale nella giornata di **LUNEDÌ**;
 - Ubicazione: **VIA PIAVE** (da Largo Lazzari all'altezza del civ. 40) su area scoperta;
 - **Totale posteggi n. 35**, di cui:
 - **n. 6** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/1998 per il settore **ALIMENTARE**;
 - **n. 27** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/1998 per il settore **NON ALIMENTARE**;
 - **n. 1** riservato ai **PRODUTTORI AGRICOLI** di cui D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
 - **n. 1** riservato ai **BATTITORI** di cui all'art. 26 della L.R. 6/2010;

2. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella **PLANIMETRIA allegata** nella quale sono indicati:
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - c) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati;
 - d) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. Le variazioni alle caratteristiche del mercato - sempre che non riguardino il suo svolgimento (annuale con cadenza settimanale), la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi - costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste all'art. 12.

ART. 2 - Criteri di assegnazione delle autorizzazioni relative a posteggi in concessione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs n. 114/98.

1. Per effetto di quanto dispongono l'art. 28, comma 3, del D.L.gvo. 114/98, l'art. 23, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della L.R. n. 6 del 02.02.2010 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 5345 del 27.06.2016, l'assegnazione dei posteggi viene effettuata, dal Servizio competente, tramite bando pubblico di concorso e, nel caso di pluralità di domande concorrenti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

- si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva;

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nessun soggetto, nello stesso mercato, può avere la titolarità di più di due concessioni per settore merceologico.

ART. 3 - Criteri di assegnazione giornaliera del posteggio riservato ai PRODUTTORI AGRICOLI.

1. L'assegnazione del posteggio riservato ai "produttori agricoli" previsto all'art. 1, comma 1, mediante concessione giornaliera avviene sulla base del criterio del più alto numero di presenze nel mercato settimanale da parte di operatori idonei. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. In caso di mancanza degli operatori suddetti, il posteggio è assegnato giornalmente secondo lo stesso criterio di presenza ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche del settore alimentare.

ART. 4 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del BATTITORE

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del "battitore" viene riservato il posteggio di cui all'art. 1 comma 1 nel mercato settimanale secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e il posteggio a loro riservato è assegnato in base al programma di turnazione concordato con la Polizia Locale.
2. In caso di mancanza degli operatori suddetti, il posteggio non verrà assegnato.

ART. 5 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi liberi, riservati ai titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs n. 114/1998 – SPUNTA.

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 11 del D.L.gvo. 114/98, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (spuntisti), che vantino il più alto numero di presenze sul mercato,

con riferimento al settore relativo ad ogni singolo posteggio (alimentare o non alimentare). A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
3. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

ART. 6 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni del posteggio mercatale **hanno validità di 12 anni**. Sei mesi prima della scadenza le medesime saranno assegnate con le procedure di cui all'art. 2.

ART. 7 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 6/2010 in caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la SOSPENSIONE dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 6/2010 il comune REVOCA l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.R.;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (convenzionalmente pari a 18 lunedì) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

ART. 8 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. Le tariffe relative al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti comunali vigenti.

ART. 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Il Servizio comunale competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle normative vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di assegnazione posteggi fissi ai titolari e di spunta e di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale.
4. Ai servizi riferiti ad ogni altra forma di controllo provvedono gli Ufficiali di P.G. competenti per materia.
5. L'accesso ai posteggi del mercato da parte degli assegnatari è consentito a partire dalle ore 6:30 alle ore 7:30. Pertanto, ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi (spunta), l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo le ore 7:30.
6. La verifica dei requisiti degli operatori interessati all'assegnazione di spunta ha inizio alle ore 7:15. La spunta e la relativa assegnazione di posti disponibili ha inizio alle ore 7:35. I titolari di posteggio fisso dovranno pertanto consentire il passaggio dei mezzi degli "spuntisti"; solo a collocazione terminata potranno essere aperti tutti i banchi.
7. Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, salvo nel caso che il rifornimento venga effettuato manualmente;
8. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Per le infrazioni accertate si applica il D.Lgs 114/98;
9. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.

10. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito, esclusivamente per gli operatori del settore, l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' consentito anche alle attività di vendita con il sistema del battitore per pubblicizzare i prodotti ma non come forma di richiamo della clientela.
11. E' obbligatorio mantenere all'interno del posteggio assegnato il veicolo, sia attrezzato o meno per l'attività di vendita;
12. E' obbligatoria l'occupazione del posteggio da parte degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve le cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato: considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

ART. 10 – Orari di vendita e raccolta differenziata dei rifiuti.

1. L'orario di vendita termina alle ore 13:00 ed entro le ore 14 l'area mercato dovrà essere sgombrata per consentire le operazioni di pulizia.
2. Il Sindaco può altresì stabilire delle deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.
3. Al fine di agevolare la pulizia dell'area da parte del gestore del servizio raccolta rifiuti e/o dal personale comunale, gli operatori del mercato, prima di lasciare libero il proprio posteggio, devono depositare le diverse frazioni di rifiuto in maniera differenziata (plastica, carta, frazione umida, vetro, etc) nel rispetto delle modalità vigenti sul territorio in materia di raccolta rifiuti;

ART. 11 - Mercati Straordinari.

1. L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni . L'effettuazione di mercati straordinari, nei limiti di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs 114/98, è stabilita annualmente.
2. E' reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e dei mercati straordinari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuati più di dodici mercati straordinari.
3. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati e nei mercati straordinari, non è conteggiata ai fini della revoca dalla concessione/autorizzazione.

ART. 12 - Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi.

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma ad approvazione da parte della Giunta Comunale;
2. Le citate variazioni comportano poi il relativo aggiornamento della planimetria da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

ART. 13 - Validità delle presenze – graduatoria delle presenze.

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante, qualora impediti, in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore, di un dipendente o di un associato in partecipazione risultante dalla carta di esercizio, nel "Foglio Aggiuntivo".
2. Le presenze per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, vengono annotate su apposito rapporto di servizio da parte della Polizia Locale, cui è demandata l'assegnazione giornaliera, anche ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie generali delle presenze;
3. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato sul mercato, per l'assegnazione giornaliera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
4. Sono considerate presenze effettive le date in cui l'operatore, presentatosi per l'assegnazione giornaliera, ha esercitato effettivamente l'attività.

ART. 14 - Pubblicità dei prezzi.

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.gvo. 114/98 le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

ART. 15 - Disposizioni relative alla CARTA DI ESERCIZIO

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta anche agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.
6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

ART. 16 - Disposizioni relative alle ATTESTAZIONI DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali.

1. Il Servizio comunale competente, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di Categoria e della CCIAA, verifica annualmente, di norma entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art.21 comma 4 della Legge Regionale, da parte del titolare di una autorizzazione per il commercio su area pubblica.
2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra - previa presentazione di idonea documentazione - è effettuata dal Servizio comunale competente o dalle Associazioni di Categoria mediante il rilascio di un'attestazione, redatta esclusivamente sull'apposito modello uniformato regionale raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it
3. L'attestazione, che non può essere compilata direttamente dall'operatore commerciale, è una sola – anche in caso di titolarità di più autorizzazioni – e va esibita ogni anno, unitamente all'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.

TITOLO II
“SAGRE”

ART. 17 – Disciplina delle Sagre

1. Il presente titolo disciplina lo svolgimento delle sagre nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

ART. 18 - Definizione di Sagra.

1. E' denominata "Sagra" ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 18 bis della L.R. 6/2010.

ART. 19 – Soggetti organizzatori delle Sagre.

1. I soggetti abilitati all'organizzazione delle SAGRE sono i seguenti:
 - a. gli ENTI, le ASSOCIAZIONI e i COMITATI senza scopo di lucro aventi finalità culturali, sportive, sociali, del tempo libero e del volontariato, e l'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO purché regolarmente segnalate al Comune mediante compilazione di apposito modulo indicante i referenti, la natura della propria associazione, i recapiti, etc per l'inserimento nell'Elenco Comunale delle Associazioni;
 - b. l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
 - c. gli ORGANISMI RELIGIOSI;
 - d. i PARTITI POLITICI;
 - e. gli ORGANISMI SINDACALI.
 - f. i SOGGETTI PRIVATI PROMOTORI.

ART. 20 – Calendario annuale delle Sagre e Fiere – documentazione.

1. Il Servizio comunale competente, redige il "Calendario annuale delle Sagre e delle Fiere", caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre dovranno dare comunicazione **entro il 30 ottobre di ogni anno**, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, con istanza indirizzata allo Servizio Comunale Competente.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine massimo di 7 giorni:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti all'organizzazione;
 - d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;

- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) Programma di massima della manifestazione;
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
4. **Entro il 30 novembre di ciascun anno** la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il “Calendario annuale delle sagre e delle fiere” ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
 5. **In sede di prima applicazione**, i soggetti interessati all'organizzazione di sagre potranno dare comunicazione, **entro il 30 novembre 2016**, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso del 2017 con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
 6. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Lombardia, che provvederà alla pubblicazione su proprio sito web **entro il 15 dicembre di ogni anno**, e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e fiere ivi inserite.

ART. 21 – Svolgimento delle Sagre e delle Fiere.

1. Le sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo.
2. Devono essere inserite nel calendario anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune;
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

5. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/SCIA, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
6. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della l.r. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione e non può avere una durata superiore a 20 giorni consecutivi per ogni evento;
7. Al fine della tutela dell'Ordine e della sicurezza pubblica, nonché della quiete ed il riposo dei residenti, le Sagre dovranno rispettare l'orario massimo per la conclusione dell'evento fissato alle ore 24.00 di ciascuna giornata prevista.
8. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
9. Le istanze presentate fuori termine, per eventi non calendarizzati, nei casi eccezionali di cui sopra, dovranno essere debitamente motivate e approvate dalla Giunta Comunale al fine dell'inserimento integrativo nel calendario annuale.
10. Durante lo svolgimento nelle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
11. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previsto. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.
12. L'elenco delle fiere e della sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato, nei casi di cui sopra, solo dal comune.
13. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alla Polizia Locale che applica le sanzioni previste dalla normativa regionale vigente. Il Comune introita i proventi.

TITOLO III
“CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI”

ART. 22 - Oggetto e definizioni.

1. Sono considerate “cessioni ai fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di un’offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
2. Dette merci sono consistenti in:
 - e) Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici;
 - f) Prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi di fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione;

ART. 23 - Modalità di svolgimento dell’attività

1. Le cessioni ai fini solidaristici non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all’IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 460/97.
2. Le medesime attività non essendo classificate come “attività commerciali”, non sono soggette a SCIA ex art. 19 della L. 241/90.
3. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.
4. Le **aree** individuate per lo svolgimento delle cessioni ai fini solidaristici - fatto salvo il rispetto della **distanza minima di 50 metri lineari** dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione stessa - sono le seguenti:
 - a) **Vergiate:** - **Area a parcheggio di Piazza Matteotti (fronte Farmacia Comunale)**
- **Sagrato della Chiesa di San Martino in Piazza Matteotti**
- **Piazza Baj**
 - b) **Cimbro:** - **Piazza San Martino**
 - c) **Cuirone:** - **Piazza Turati**

- d) Corgeno: - Piazza Gramsci**
 - C.A.G. Centro Aggregazione Giovanile Via Leopardi, 28**
 - Spiaggia comunale**
- e) Sesona: - Area a parcheggio di Via Golasecca (ex scuole elementari)**
 - Sagrato della Chiesa di Sant'Eusebio in Via Sesto Calende**
- f) Aree o locali privati aperti al pubblico con atto di assenso del proprietario.**

5. Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui al presente articolo su aree pubbliche, presentano al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico corredata dai seguenti elementi:
 - a) Generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
 - b) Indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività e rispetto della distanza minima di cui al precedente comma;
 - c) Dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
 - d) Data, orario e finalità dell'iniziativa;
 - e) Tipo di merce offerta in cessione;
 - f) Dichiarazione dell'Ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta di fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
 - g) Dichiarazione dell'Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
 - h) Indicazioni utili al reperimento, anche attraverso siti o archivi accessibili digitalmente, della copia del proprio atto costitutivo e/o Statuto ed una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.
6. In caso di aree private aperte al pubblico, l'Ente presenta una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi dalla lettera a) alla lettera g) allegando l'atto di assenso del proprietario dell'area.
7. In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta corredata da un calendario delle iniziative di durata massima annuale.
8. L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso della pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzati secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'Ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
9. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - a) Indicazione dell'ente promotore;

- b) Scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - c) La dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo.
10. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
- a) Qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ai soli componenti o soci dell’associazione/ente organizzatore);
 - b) Qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

ART. 24 - Numero massimo annuale di iniziative.

1. Il numero annuale massimo di iniziative è fissato **in 5 eventi per soggetto organizzatore**, siano essi su area pubblica che privata.

TITOLO IV
“DISPOSIZIONI FINALI”

ART. 25 – Esclusioni dal campo di applicazione della presente normativa.

1. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente regolamentazione:
- a) Le attività di commercio su aree pubbliche svolte nell’ambito delle fiere alle quali si applicheranno le disposizioni contenute nelle delibere istitutive delle specifiche fiere, fatti salvi gli adempimenti relativi al calendario annuale.
 - b) Le attività di commercio su aree pubbliche svolte in forma itinerante, disciplinate dallo specifico regolamento comunale vigente;
 - c) Le attività temporanee di esposizione e/o presentazioni di merce senza vendita, alle quali si applicano le disposizioni del regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico.

ART. 26 – Disposizioni finali, Sanzioni.

1. Per le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 114/98 ed alla L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 in materia di sanzioni.
2. Le sanzioni sono applicate dalla Polizia Locale ed ogni altro Organo di Vigilanza competente secondo la normativa vigente.

ART. 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge;
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in sede fissa emanate precedentemente dall'Amministrazione Comunale;
3. Resta in vigore il *“Regolamento Comunale per il Commercio Itinerante su aree pubbliche”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2009;
4. Resta in vigore il *“Regolamento Comunale per la Festa di San Martino”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2007 e successive modifiche ed integrazioni.